

Allegato A

CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DELLA ROCCA D'ANFO

TRA

Regione Lombardia (di seguito indicata per brevità con Regione), con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159), rappresentata dall'Assessore all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, posta in Milano, piazza Città di Lombardia 1, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù della d.g.r. n. XI/... del .././2020;

E

Ente Comunità Montana di Valle Sabbia (di seguito indicato per brevità con Ente Attuatore) rappresentato nella persona del Presidente Giovanmaria Flocchini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Nozza di Vestone, in Via G. Reverberi, 2 (C.F. 87002810171)

VISTO l'Accordo di Programma "Opere di valorizzazione del Lago d'Idro" sottoscritto nel 2012 da Regione Lombardia con i Comuni di Bagolino e Lavenone ed esteso nel 2014 al Comune di Anfo, finalizzato a realizzare interventi di valorizzazione del lago d'Idro e del relativo territorio, ambiente e comunità, in relazione all'intervento di messa in sicurezza idrogeologica del lago d'Idro, attivato da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico;

ATTESO che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma sopracitato, nella seduta del 19 giugno 2014, ha stabilito l'interesse comune di tutti i sottoscrittori per l'intervento di messa in sicurezza della Rocca d'Anfo finalizzato alla sua riapertura al pubblico e sancito il ruolo della Comunità Montana Valle Sabbia per il coordinamento delle azioni conseguenti;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112"*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la d.g.r. X/3972 del 31 luglio 2015 *"Valorizzazione della fortezza napoleonica di Rocca d'Anfo (BS): approvazione dello schema di concessione a Regione Lombardia da parte dell'Agenzia del Demanio e dello schema di Convenzione con la Comunità Montana di Valle Sabbia per la realizzazione delle azioni conseguenti"*;

VISTO l'Atto di Concessione del complesso immobiliare di Rocca d'Anfo a Regione Lombardia a titolo gratuito (D.P.R. 296 del 13/09/2005), stipulato il 6/08/2015 tra Regione Lombardia e l'Agenzia del Demanio;

L'anno, il giorno del mese di, Regione Lombardia e Comunità Montana Valle Sabbia convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione quadro è lo sviluppo e l'attuazione del programma di valorizzazione della Rocca d'Anfo, sita in Comune di Anfo (BS), finalizzato alla promozione e fruizione culturale e turistica del complesso monumentale, alla sua conservazione e al progressivo recupero e funzionalizzazione delle strutture e degli edifici esistenti, a seguito della concessione gratuita pluriennale del complesso immobiliare a Regione Lombardia da parte dell'Agenzia del Demanio, proprietario dello stesso, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.

ART. 2 – AMBITO DI INTERVENTO

L'ambito entro cui si svilupperà il Programma di valorizzazione, oggetto dell'Atto di concessione soprarichiamato e allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, è sito in Comune di Anfo (BS) ed è identificato all'N.C.T. del predetto Comune con il Fg. logico 9 mappali 2164 e 2165 e all'N.C.E.U. con il Fg. 22 mappali 2164 - 2165 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410.

ART. 3 – MODALITÀ DI INTERVENTO

Il Programma di valorizzazione si svilupperà per lotti di intervento successivi e complementari, in funzione della progressiva estensione delle aree messe a disposizione per la fruizione turistico-culturale e dei finanziamenti disponibili, che vedano accomunate azioni di:

- 1) messa in sicurezza e manutenzione del versante ove si colloca il complesso monumentale e dei percorsi oggetto della fruizione pubblica;
- 2) recupero e restauro conservativo delle strutture e degli edifici esistenti;
- 3) manutenzione ordinaria programmata degli stessi;
- 4) gestione della fruizione turistico-culturale del complesso.
- 5) valorizzazione e funzionalizzazione degli edifici strategici dal punto di vista della fruizione turistica;
- 6) promozione turistica e culturale della Rocca d'Anfo, inserita nel suo contesto territoriale;
- 7) ricerca e definizione di opportunità di finanziamento tramite la candidatura a Bandi, anche nell'ambito della Programmazione Europea, sponsorizzazioni o finanziamenti collaborativi (*crowdfunding*);
- 8) definizione di una strategia di gestione del bene che sia sostenibile economicamente nel tempo e che possa coinvolgere le realtà socio-economiche del territorio valsabbino, della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia;

Tutte le azioni dovranno essere definite e realizzate d'intesa con Regione Lombardia, concessionaria del bene, con l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, proprietaria del bene e con i competenti uffici regionali e territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo deputati alla soprintendenza ai beni architettonici e culturali. Per ciascun intervento o azione che richieda una quota di finanziamento regionale, dovrà essere sottoscritta specifica convenzione.

ART. 4 – ACCETTAZIONE DEL RUOLO

Comunità Montana accetta il ruolo di Ente Attuatore del Programma e diventa responsabile dell'attuazione degli interventi ad esso connessi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle loro fasi attuative, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Regione resta estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dall'Ente Attuatore in ordine alla realizzazione degli interventi e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico dell'Ente Attuatore.

ART. 5 – REFERENTE OPERATIVO

Il Referente Operativo, nella persona del dirigente competente di Regione Lombardia, D.G. Autonomia e Cultura, segue le fasi operative e amministrative del Programma, partecipa alle Conferenze dei Servizi ed emette i provvedimenti di competenza relativi ai progetti e all'erogazione degli eventuali finanziamenti.

Il Referente Operativo è a disposizione dell'Ente Attuatore in fase di progettazione e realizzazione per i chiarimenti e le precisazioni del caso ed esercita l'attività di controllo sugli interventi realizzati.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE ATTUATORE

L'Ente Attuatore si impegna a realizzare le attività previste nella presente convenzione quadro, nei tempi di attuazione degli specifici interventi che verranno di volta in volta stabiliti.

L'Ente Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per ciascun intervento attivato:

- nomina il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e lo comunica al Referente Operativo;
- comunica al Referente Operativo il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
- trasmette il progetto preliminare al Referente Operativo per il parere di validazione in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
- si attiene alle prescrizioni disposte dal Codice etico degli appalti regionali, (D.g.r. 4 maggio 2011 n. IX/1644, pubblicata sul B.U.R.L. n. 19 del 9 maggio 2011, serie ordinaria, e D.g.r. 6 luglio 2011 - n. IX/1979, pubblicata sul B.U.R.L. n. 28 dell'11 luglio 2011, serie ordinaria);
- applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasmette la necessaria documentazione di rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti;
- comunica al Referente Operativo ogni sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica contrattuale e l'eventuale necessità di varianti in corso d'opera;
- comunica inoltre al Referente Operativo, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica prevista;

Controlli amministrativi

L'Ente Attuatore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Regione Lombardia e dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, proprietaria del bene e dai competenti uffici regionali e territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo deputati alla soprintendenza ai beni architettonici e culturali, è tenuto a:

- fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dal Referente Operativo per le verifiche di cui al successivo art. 9;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;
- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Valutazione dell'efficacia dell'intervento

Nel caso di interventi di messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico all'interno del compendio immobiliare, nel progetto definitivo dovrà essere evidenziata l'efficacia dell'intervento in termini di mitigazione del rischio. L'efficacia dovrà essere rivalutata in caso di perizie di variante o maggiori conoscenze acquisite nel corso della realizzazione dell'intervento. La valutazione di tali interventi sarà svolta d'intesa con la competente direzione di Regione Lombardia.

Modalità di comunicazione esterna e promozione degli interventi

L'Ente attuatore si impegna a concordare e verificare con la Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione Lombardia:

- ogni iniziativa pubblica promozionale;
- l'apposizione, con spazio adeguato e secondo le disposizioni regionali, del logo di Regione Lombardia su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario ed eventualmente sugli allestimenti che si realizzeranno appositamente;
- i testi delle comunicazioni alla stampa e le bozze di tutti i materiali pubblicitari.

ART. 7 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Per ciascun intervento attivato, la quota parte di finanziamento regionale sarà erogata secondo le specifiche modalità definite di comune accordo nella relativa convenzione di cui all'Art. 3, commisurate alla tipologia, importo e tempistica dell'intervento stesso.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

La presente Convenzione quadro ha durata di anni 5 dalla data di sottoscrizione, con previsione di rinnovo con specifico nuovo atto, anche in ragione della durata di 19 anni della Concessione del Bene a Regione Lombardia, vigente sino al 5 agosto 2034.

Per la progettazione e la realizzazione dei singoli interventi riguardanti il complesso monumentale e l'area di pertinenza l'Ente Attuatore dovrà rispettare la tempistica che verrà indicata nelle relative convenzioni di cui all'Art. 3 per le seguenti fasi:

- 1 data di approvazione del progetto preliminare;
- 2 progettazione definitiva con conclusione positiva della Conferenza dei Servizi;
- 3 appalto - consegna lavori;
- 4 esecuzione dell'intervento, secondo il crono programma allegato al progetto;
- 5 chiusura del procedimento amministrativo con trasmissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

L'Ente Attuatore pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dell'intervento, imponendo al Progettista e all'Impresa esecutrice tempi ben definiti, che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli temporali e dell'andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini concordati.

Il Responsabile Unico del procedimento verificherà periodicamente l'avanzamento dell'intervento stesso, il rispetto della modulazione dei tempi di cui sopra e del crono programma e segnalerà con sollecitudine al Referente Operativo, motivando, ogni scostamento dal crono programma ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la relativa proposta delle azioni correttive.

Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione quadro, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o PEC. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione del Programma oggetto della convenzione quadro.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Referente Operativo, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia, proprietaria del bene ed i competenti uffici regionali e territoriali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo deputati alla soprintendenza ai beni architettonici e culturali potranno effettuare controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l'Ente Attuatore deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste di controllo predisposte da Regione.

Art. 10 TRATTAMENTO E TUTELA DEI “DATI PERSONALI”

Gli enti sottoscrittori dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei singoli Enti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono gli enti sottoscrittori come sopra individuati, denominati e domiciliati.

Gli enti sottoscrittori dichiarano infine di essere informati sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come novellato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

La presente convenzione quadro è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs.39/93, art. 3.

Per Regione Lombardia:
L'Assessore all'Autonomia e Cultura
(Stefano Bruno Galli)

Per l'Ente Attuatore:
Il Presidente della Comunità Montana
Valle Sabbia
(Giovanmaria Flocchini)